

DENUNCIA DEGLI ALVEARI

La denuncia degli alveari è, generalmente, disciplinata da disposizioni e leggi di carattere regionale che specificano i termini, la modalità, le scadenze e gli enti cui fare la denuncia. Non sempre si parla d'obbligatorietà e di corrispondenti sanzioni per gli inadempienti, ma a volte - vedi ad esempio la legislazione della Regione Sardegna - la mancanza di denuncia esclude l'apicoltore (in questo caso chiaramente produttore apistico) da eventuali benefici/finanziamenti previsti nella stessa legge.

L'obbligatorietà della registrazione presso le ASL degli allevamenti apistici (senza differenze riguardo alla loro consistenza numerica o destinazione) è da tempo norma nazionale regolamentata dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Nello specifico il decreto all'Art. 14 obbliga ogni titolare d'azienda (intendendo per essa "qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente") a registrarsi presso il servizio veterinario di competenza.

Pertanto ogni apicoltore - amatoriale o produttore apistico - deve registrarsi presso l'ASL di riferimento ed ottenere un proprio codice di identificazione, altrimenti può incorrere in "sanzioni amministrative pecuniarie da lire diecimilioni a lire sessantamila".